

Monza, 26 gennaio 2017

**CIRCOLARE DELLO STUDIO**  
**Circolare n. 1701**

Fonti: Legge, prassi  
Soluzioni24-Il Sole24ore  
Sistema Frizzera

**Oggetto:** Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016)  
Disposizioni in materia di redditi di impresa

**1. PREMESSA**

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (si veda anche l'Avviso di rettifica nella G.U. 22.12.2016, n. 298) la L. 11.12.2016, n. 232, in vigore dall'1.1.2017, contenente disposizioni in merito al bilancio di previsione dello Stato per il 2017 e al bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (cd. Legge di Bilancio 2017). La legge si compone di 19 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene le novità fiscali.

Di seguito si illustrano le novità più rilevanti in tema di redditi di impresa.

**2. MAXI-AMMORTAMENTI E IPER-AMMORTAMENTI (co. 8-11, L. 232/2016)**

È stata prorogata la possibilità per imprese e lavoratori autonomi che investono in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 se entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati gli acconti pari al 20% del costo di acquisto) di aumentare il relativo costo del 40% per determinare le quote di ammortamento e i canoni leasing (cd. maxi-ammortamento).

Inoltre, per le imprese che investono in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, compresi nell'Allegato A, entro il 31.12.2017 (30.6.2018 se entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati gli acconti pari al 20% del costo di acquisto) il relativo costo è aumentato del 150% (cd. iper-ammortamento). Se le imprese nello stesso periodo effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B, il costo di acquisizione è aumento del 40%. In particolare, le imprese interessate devono predisporre una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a Euro 500.000, una perizia tecnica giurata che attesti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli Allegati A o B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

**3. IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA (co. 17-23, L. 232/2016)**

Dall'1.1.2017 le imprese in contabilità semplificata calcolano il reddito in base al principio di cassa (e non di competenza) (modifica dell'art. 66, co. 1, D.P.R. 917/1986). Pertanto il reddito d'impresa risulta pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute. All'importo così determinato si aggiungono l'autoconsumo dell'imprenditore (personale e familiare), i redditi immobiliari ex art. 90, co. 1, D.P.R. 917/1986, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e si sottraggono le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Non rilevano rimanenze iniziali e finali.

E' confermato il limite dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (art. 18, co. 1, D.P.R. 600/1973): Euro 400.000 per le prestazioni di servizi e Euro 700.000 per le altre attività. E' confermata la possibilità di optare per la contabilità ordinaria, con effetto fino a revoca con un periodo minimo di 3 anni.

#### **4. AGENTI DI COMMERCIO - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (co. 37, L. 232/2016)**

È incrementato il limite (Euro 5.164,57) di rilevanza fiscale dei veicoli per gli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine (modifica dell'art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986).

#### **5. IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (co. 547 e 548, L. 232/2016)**

Dall'1.1.2017 per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria è introdotta l'imposta sul reddito d'impresa (cd. Iri) nella misura fissa del 24% (nuovo art. 55-bis, D.P.R. 917/1986). L'opzione per l'applicazione di tale imposta ha durata quinquennale, è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la stessa dichiarazione. In caso di opzione per la flat tax il reddito d'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef di imprenditore, collaboratore familiare o socio, ma viene assoggettato a tassazione separata; inoltre le somme prelevate dall'impresa da parte dei suddetti soggetti sono tassate in capo agli stessi con le regole Irpef ordinarie. Anche le S.r.l. trasparenti possono esercitare l'opzione per l'Iri (nuovo art. 116, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986).

#### **6. RIPORTO DELLE PERDITE (co. 549, L. 232/2016):**

La limitazione al riporto delle perdite in periodi d'imposta successivi di cui all'art. 84, co. 1, D.P.R. 917/1986 viene estesa agli interessi passivi indeducibili che eccedono il 30% del Rol, riportabili a nuovo ex art. 96, co. 4, D.P.R. 917/1986 e alle eccedenze Ace ex art. 1, co. 4, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011 (modifica dell'art. 84, co. 3, D.P.R. 917/1986). La stessa limitazione è prevista per le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di Ace in caso di fusione e scissione (modifica degli artt. 172, co. 7 e 173, co. 10, D.P.R. 917/1986).

#### **7. ACE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA (co. 550-553, L. 232/2016)**

È confermata la riduzione al 2,3% dell'aliquota applicabile per il 2017 per il calcolo del rendimento nozionale (cd. deduzione Ace). Dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7% (modifica dell'art. 1, co. 3, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011). Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016, la determinazione dell'agevolazione Ace segue le regole applicabili dalle società di capitali (incremento netto del patrimonio) (modifica dell'art. 1, co. 7, D.L. 201/2011).

\* \* \*

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento o assistenza.

Distinti saluti.